SCHEDE OPERATIVE

2/2024
NOVEMBRE 2024

Fondazione CONSULENTI del LAVORO di MILANO
ANCL Unione Provinciale di Milano
Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Milano

NUOVO REGIME SANZIONATORIO PER OMISSIONE ED EVASIONE CONTRIBUTIVA

DAL 1° SETTEMBRE 2024

SOMMARIO

1 NUOVO REGIME SANZIONATORIO 4

2 IL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO 5

3 SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA 6

4 SANZIONI CIVILI PER EVASIONE CONTRIBUTIVA 11

5 OGGETTIVE INCERTEZZE 18

6 APPLICATIVO INPS 19

7 TABELLE RIASSUNTIVE 20

Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

INTRODUZIONE

COLLANA "SCHEDA OPERATIVA"

Il **Centro Studi della Fondazione Consulenti del Lavoro di Milano** presenta la collana "**Scheda Operativa**", un nuovo strumento pensato per supportare i consulenti del lavoro e gli operatori delle risorse umane nella gestione quotidiana delle normative giuslavoristiche.

Questa serie di pubblicazioni ha l'obiettivo di fornire informazioni aggiornate, chiare e operative, con un taglio pratico per semplificare la complessa normativa, facilitando l'applicazione delle disposizioni vigenti. La filosofia dell'opera è quella di offrire un riferimento immediato e accessibile per la gestione corretta delle principali tematiche lavorative, con una particolare attenzione alle novità legislative e alle problematiche ricorrenti nel mondo delle risorse umane.

Secondo numero: Nuovo regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva dal 1° settembre 2024

Dal 1° settembre 2024 è entrato in vigore un nuovo regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive, introdotto per promuovere l'adempimento spontaneo dei contribuenti. Le sanzioni sono ora modulabili in base alla tempestività dei pagamenti: chi si autodenuncia o regolarizza il debito entro tempi stabiliti può beneficiare di sanzioni ridotte, mentre in caso di accertamento dell'ente è prevista una possibile riduzione del 50% se il pagamento avviene rapidamente. Le nuove regole si applicano a denunce ed inadempimenti dal 1° settembre 2024 in poi.

01 NUOVO REGIME SANZIONATORIO

In attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di agevolare l'emersione del lavoro sommerso e di rendere maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, l'articolo 30, comma 1, del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha apportato significative modifiche all'articolo 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in tema di sanzioni per omissione o evasione contributiva.

La nuova normativa decorre dal 1° settembre 2024, ma per valutare opportunamente l'applicabilità del nuovo regime occorre porre attenzione al momento in cui il debito contributivo è sorto o – se in data successiva - è stato accertato ovvero portato a conoscenza degli Enti impositori.

L'Inps, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, ha fornito importanti chiarimenti sulle misure e gli strumenti introdotti, fornendo al contempo un'utile panoramica di tutto l'apparato sanzionatorio applicabile alle diverse fattispecie di irregolarità ossia:

- omissione contributiva (art. 116, comma 8, lett. a),
- evasione contributiva (art. 116, comma 8, lett b),
- accertamenti degli enti impositori (art. 116, comma 8, lett b –bis),
- omissioni per oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, comma 10).

02 IL TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO

La disciplina della Legge n.388/2000 per il calcolo della misura delle sanzioni fa sovente riferimento al “tasso ufficiale di riferimento” (cosiddetto TUR). Oggi, il riferimento al TUR è da intendersi al tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, il cosiddetto “tasso BCE”, come stabilito dal ministero dell’economia con Decreto 26 settembre 2005.

Il tasso cui si deve fare riferimento per il calcolo è quello in essere al momento dell’adempimento, a prescindere dal fatto che il tasso sia variato nel periodo intercorrente tra l’omissione e la regolarizzazione.

Come annunciato dalla Banca Centrale Europea, dal 23 ottobre 2024, il tasso di riferimento è pari al 3,40% in ragione d’anno.

Nel testo di legge, la misura delle sanzioni civili è sempre espressa in valori percentuali per un periodo di un anno. Il calcolo delle sanzioni va sempre rapportato ai giorni che intercorrono tra la scadenza originale e la data del pagamento ovvero la data notificata dagli Enti per l’adempimento.

03 SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA

(ART. 116, COMMA 8, LETTERA A), LEGGE N. 388/2000)

L'omissione contributiva ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.

Nel caso della gestione dipendenti Inps, ad esempio, è quindi importante che siano correttamente dichiarati in UniEMens tutti gli elementi utili al calcolo del debito da parte dell'Inps e che detta denuncia venga presentata entro la scadenza di legge prevista, ovvero l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di competenza, posticipato al primo giorno lavorativo successivo in caso il termine legale cada di sabato, domenica o festivo.

OMISSIONE: REGIME ORDINARIO

In caso di omissione contributiva viene confermato che la sanzione civile, per ogni giorno di ritardo in ragione d'anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti. Le sanzioni così calcolate sono applicabili nel limite del 40% dei contributi/premi non corrisposti.

Al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, continuano, inoltre, a essere dovuti, sul debito contributivo residuo, gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come stabilito dall'articolo 116, comma 9, della Legge n. 388/2000.

Esempio: *calcolo sanzione per omissione in regime ordinario con raggiungimento del massimo del 40% e applicazione degli interessi di mora, ad esempio, per contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice a seguito di accertamento di nullità del licenziamento o di accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento (vedasi circolare Inps n.66/2008 e ordinanza della Cassazione n. 2019 del 24.01.2019)*

DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI DOVUTI	
Periodo di competenza	Settembre 2024
Debito contributivo	1.000,00 €
Termine legale di pagamento	16/10/2024
Termine legale di presentazione dell'UniEMens	31/10/2024

DETTAGLIO ADEMPIMENTI EFFETTUATI	
Data di presentazione dell'UniEMens	31/10/2024
Data di pagamento	23/04/2029
Giorni di ritardo	1.650
Tipo sanzione	Omissione
Importo sanzione	400,73 €

DETTAGLIO SANZIONI					
TIPO SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	NUMERO GIORNI	IMPORTO CONTRIBUTO (BASE CALCOLO)	TASSO APPLICATO (ANNUALE)	IMPORTO SANZIONE
Omissione fino a un massimo del 40% del contributo dovuto	L. 388/2000 art. 116 c. 8 lett. a	1.640	1.000,00 €	8,90%	400,00 € (massimo del 40%)
Sanzioni nella misura degli interessi di mora oltre il limite del 40% del contributo dovuto	L. 388/2000 art. 116 c. 9	10 (a partire dal raggiungimento del tetto massimo = dal 14/04/2029)	1.000,00 €	2,68%	0,73 €

RAVVEDIMENTO OPEROSO IN CASO DI OMISSIONE SANATA ENTRO 120 GIORNI

Al fine di estendere al caso dell'omissione l'istituto agevolato del ravvedimento operoso, l'art. 30, comma 1, lett. a) prevede che la maggiorazione di 5,5 punti non trovi applicazione qualora il pagamento dei contributi o premi, dovuti a seguito di denunce/registrazioni debitamente presentate entro le scadenze di legge, sia effettuato:

- spontaneamente ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori;
- entro centoventi giorni dalla data di scadenza legale;
- in unica soluzione.

A queste omissioni sarà quindi applicato unicamente il TUR.

Il concetto di pagamento in un'unica soluzione è stato chiarito e ampliato dalla circolare n.90, prevedendo che a tal fine valgano anche versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni e purché l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta.

Ad esempio, un debito da 4.000 euro può essere suddiviso in pagamenti da 1.000 euro al mese per quattro mesi entro 120 giorni dalla data di scadenza originale, scontando comunque la sanzione ridotta.

Questa misura agevolata non trova applicazione in caso di pagamento in modalità rateale concesso dall'Istituto, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà.

Nulla è variato per quanto riguarda il calcolo dei giorni di ritardo: le sanzioni civili sono calcolate a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale fino a quello dell'effettivo pagamento.

La misura trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.

Per le tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio, lavoratori autonomi artigiani/commercianti e datori di lavoro domestico) che effettuano pagamenti trimestrali, la nuova disciplina trova applicazione relativamente ai contributi per i quali la scadenza di versamento sia fissata dall'Istituto a decorrere dal 1° settembre 2024 anche se riferita parzialmente a periodi precedenti al settembre.

Esempio: *regime agevolato con pagamento totale entro il 13/02/2025 del contributo alla gestione dipendenti debitamente denunciato entro la scadenza legale e originariamente dovuto entro il 16/10/2024.*

DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI DOVUTI	
Periodo di competenza	Settembre 2024
Debito contributivo	1.000,00 €
Termine legale di pagamento	16/10/2024
Termine legale di presentazione dell'UniEMens	31/10/2024

DETTAGLIO ADEMPIMENTI EFFETTUATI	
Data di presentazione dell'UniEMens	31/10/2024
Data di pagamento	13/02/2025
Giorni di ritardo	120
Tipo sanzione	Omissione
Importo sanzione	11,18 €

DETTAGLIO SANZIONI					
TIPO SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	NUMERO GIORNI	IMPORTO CONTRIBUTO (BASE CALCOLO)	TASSO APPLICATO (ANNUALE)	IMPORTO SANZIONE
Omissione con ravvedimento operoso entro 120 giorni	L. 388/2000 art. 116 c. 8 lett. a), secondo periodo POST D.l. 19/2024	120	1.000,00 €	3,40%	11,18 €

OMISSIONE RILEVATA D'UFFICIO OVVERO A SEGUITO DI VERIFICHE ISPETTIVE (ART. 116, C. 8, LETT. B-BIS), INTRODOTTA DAL D.L. N.19/2024, ART. 30, C. 1, LETT. C, LEGGE N. 388/2000)

In relazione all'omissione contributiva, l'art. 30 comma 1, lett. c) del D.l. n. 19/2024, introducendo la lettera b-bis) al comma 8, art. 116, prevede la riduzione della sanzione civile nella misura del 50% in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive con pagamento dei contributi e premi effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

Nel caso di tale accertamento di somme omesse derivanti da denunce correttamente presentate entro i termini di legge la sanzione sarà quindi pari alla metà della somma del TUR + 5,50% (8,90% / 2 = 4,45% dal 23 ottobre 2024 fino a successiva revisione del TUR). Rimane fermo il limite delle sanzioni che non possono eccedere il 40% del contributo omesso, salvo ulteriore applicazione degli interessi di mora.

In caso di pagamento in forma rateale (secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del D.l. n. 338/1989), l'applicazione della misura ridotta al 50% è subordinata al versamento, entro il predetto termine di 30 giorni, della prima rata.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, la sanzione si applica in misura intera.

La misura si applica ai mancati pagamenti riferiti a periodi di competenza antecedenti al 1° settembre 2024, purché oggetto di accertamenti notificati successivamente al 1° settembre.

Si segnala che le sanzioni applicate sui contributi oggetto di nota di rettifica Inps per la gestione dipendenti (es. per differenze dovute a errata applicazione delle aliquote su imponibili correttamente determinati e denunciati nei termini di legge ed in presenza di versamento contributivo coerente con il saldo a debito denunciato effettuato entro le scadenze di legge) per quanto siano tecnicamente assimilabili ad accertamenti d'ufficio scontano, al momento e fino a diversa interpretazione dell'Istituto, la misura intera della sanzione per omissione *(vedi punto "Omissione: regime ordinario")*.

Esempio: *inadempienza per errata applicazione del massimale previdenziale, accertata mediante atto notificato dall'Inps in data 1° ottobre 2024 relativa a periodi precedenti al 1° settembre 2024 (giugno 2024) con pagamento 100 giorni dopo la scadenza originale, ma entro 30 giorni dalla notifica dell'atto. La sanzione è pari alla metà di 1.000 x 8,90% / 365 x 100 = € 12,19.*

In questo esempio, l'errata applicazione del massimale, benché comporti un indebito risparmio contributivo, potenzialmente configurabile come evasione, non è considerata tale, in quanto l'imponibile totale è ricavabile dall'Istituto sommando il campo "imponibile" dei dati retributivi nella denuncia individuale UniEMens e "eccedenza massimale" nella sezione "dati particolari".

DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI DOVUTI	
Periodo di competenza	Giugno 2024
Debito contributivo	1.000,00 €
Termine legale di pagamento	16/07/2024
Termine legale di presentazione dell'UniEMens	31/07/2024

DETTAGLIO ADEMPIMENTI EFFETTUATI	
Data di presentazione dell'UniEMens	31/07/2024
Data accertamento	24/10/2024
Data di pagamento	24/10/2024
Giorni di ritardo	100
Tipo sanzione	Omissione
Importo sanzione	12,19 €

DETTAGLIO SANZIONI					
TIPO SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	NUMERO GIORNI	IMPORTO CONTRIBUTO (BASE CALCOLO)	TASSO APPLICATO (ANNUALE)	IMPORTO SANZIONE
Accertamenti d'ufficio o verifiche ispettive - Omissione	L. 388/2000 art. 116, c. 8, lettera b-bis) POST D.L. 19/2024	100	1.000,00 €	4,45%	12,19 €

04 SANZIONI CIVILI PER EVASIONE CONTRIBUTIVA

(ART. 116, C. 8, LETT. B), PRIMO E TERZO PERIODO LEGGE N. 388/2000)

L'articolo 116, comma 8, lettera b), della Legge n. 388/2000, stabilisce che ricorre l'ipotesi di evasione contributiva in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero.

Viene precisato che la fattispecie dell'evasione ricorre quando l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l'occultamento, oltre che di rapporti di lavoro in essere e di retribuzioni erogate, anche di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.

In tale modo, il legislatore ha inteso qualificare in termini di evasione contributiva la condotta posta in essere da ogni tipologia di soggetto contribuente, caratterizzata da un elemento intenzionale (dolo) teso a impedire la determinazione dell'obbligo contributivo in capo al medesimo soggetto.

EVASIONE: REGIME ORDINARIO

Viene confermato il regime previgente che prevede in caso di evasione contributiva (evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo) la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% del debito, nel limite del 60% dei contributi/premi non corrisposti. Oltre al massimale è prevista l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come stabilito dall'articolo 116, comma 9, della Legge n. 388/2000.

Si ricorda che questa misura si applica anche in caso di ravvedimento spontaneo di periodi di competenza antecedenti a 12 mesi e per pagamento di ravvedimento effettuato successivamente a 90 giorni dalla presentazione delle denunce di regolarizzazione.

Vedasi esempio punto "Denunce spontanee oltre 12 mesi"

RAVVEDIMENTO OPEROSO ENTRO 12 MESI, CON PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI (ART. 116, C. 8, LETT. B, SECONDO PERIODO, LEGGE N. 388/2000)

Ordinariamente, nel caso il contribuente non provveda ad effettuare le denunce e/o registrazioni obbligatorie entro la scadenza di legge o comunque ometta di denunciare correttamente valori imponibili sottraendo così alla conoscenza degli Enti impositori elementi necessari alla determinazione del debito, la sanzione applicata sui contributi di fatto evasi è pari a quella, più elevata, prevista per il caso dell'evasione (vedi in seguito).

Tuttavia, senza alcuna differenza rispetto al passato, in caso di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ed entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato in unica soluzione (ovvero in caso di forma rateale della prima rata) entro 30 giorni dalla regolarizzazione, la sanzione sarà pari a quella prevista ordinariamente per il caso di omissione, ossia il TUR maggiorato di 5,5 punti *(vedi punto "Omissione: regime ordinario").*

Il ravvedimento è valido anche in caso di pagamento in forma rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338. In tale caso, la misura agevolata delle sanzioni civili spetta purché, entro 30 giorni, sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, quand'anche l'accoglimento sia determinato in data successiva ai medesimi termini.

Si precisa che mancando il requisito della denuncia/registrazione obbligatoria nei termini di legge, non è possibile applicare la sanzione agevolata entro 120 giorni *(vedi punto "Ravvedimento operoso in caso di omissione sanata entro 120 giorni").*

Attenzione: lasciar decorrere 30 giorni senza ottemperare al pagamento dei contributi ravveduti, rispetto alla data di presentazione delle denunce/registrazioni comporta l'impossibilità di applicare le sanzioni ridotte pari a quelle previste per il caso di omissione. Prima del D.l. n.19/2024 questo comportava l'applicazione delle più elevate sanzioni previste per il caso di evasione, ma dal 1° settembre è prevista una forma attenuata *(vedi punto "Ravvedimento operoso entro 12 mesi, con pagamento oltre 30 giorni e non oltre 90 giorni (L.n. 388/2000, art. 116, c. 8 let. b, secondo periodo, introdotto da DL n. 19/2024, art. 30, c. 1, lett. b)".*

Esempio: *calcolo sanzione per ravvedimento a seguito di variazione UniEMens di gennaio 2024, con inserimento di elementi retributivi nella denuncia individuale di un lavoratore, effettuata il 1° settembre 2024 in vigenza del nuovo regime sanzionatorio, con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia di variazione. Si noti che al 1° settembre (fino al 22 ottobre) il TUR era ancora pari a 3,65% (3,65% + 5,50% = 9,15%)*

DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI DOVUTI	
Periodo di competenza	Gennaio 2024
Debito contributivo	1.000,00 €
Termine legale di pagamento	16/02/2024
Termine legale di presentazione dell'UniEMens	29/02/2024

DETTAGLIO ADEMPIMENTI EFFETTUATI	
Data di presentazione dell'UniEMens	01/09/2024
Data di pagamento	30/09/2024
Giorni di ritardo	227
Tipo sanzione	Omissione
Importo sanzione	56,91 €

DETTAGLIO SANZIONI					
TIPO SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	NUMERO GIORNI	IMPORTO CONTRIBUTO (BASE CALCOLO)	TASSO APPLICATO (ANNUALE)	IMPORTO SANZIONE
Evasione con ravvedimento operoso entro 30 giorni	L. 388/2000 art. 116, c. 8, lettera b), secondo periodo, POST D.L. 19/2024	227	1.000,00 €	9,15% (tasso in vigore fino al 22/10/2024)	56,91 €

RAVVEDIMENTO OPEROSO ENTRO 12 MESI, CON PAGAMENTO OLTRE 30 GIORNI E NON OLTRE 90 GIORNI (ART. 116, C. 8, LET. B, SECONDO PERIODO, LEGGE N. 388/2000 INTRODOTTO DAL D.L. N. 19/2024, ART. 30, C. 1, LETT. B)

In caso di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ed entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato in unica soluzione (ovvero in caso di forma rateale della prima rata) oltre i 30 giorni, ma entro 90 giorni dalla regolarizzazione, si applicherà il TUR maggiorato di 7,5 punti.

Questa novità introdotta dal D.l. n.19/2024 introduce una forma di ravvedimento con sanzioni progressive per ovviare al repentino passaggio delle sanzioni dalla misura ridotta per omissione alla misura piena per evasione che in precedenza avveniva in caso di pagamento dopo 30 giorni di contributi in caso di ravvedimento di periodi non precedenti a 12 mesi.

La misura si applica anche a periodi precedenti al 1° settembre 2024, purché il ravvedimento sia avvenuto in vigenza della nuova normativa ossia a partire da tale data.

Il ravvedimento è valido anche in caso di pagamento in forma rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338. In tale caso, la misura agevolata delle sanzioni civili spetta purché, entro 90 giorni, sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, quand'anche l'accoglimento sia determinato in data successiva ai medesimi termini.

Esempio: *calcolo sanzione per ravvedimento a seguito di variazione UniEMens di gennaio 2024, con inserimento di elementi retributivi nella denuncia individuale, effettuata il 1° settembre 2024, con pagamento oltre 30 giorni dalla denuncia di variazione. Si noti che al 2 ottobre (fino al 22 ottobre) il TUR era pari a 3,65% (3,65% + 7,50% = 11,15%)*

DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI DOVUTI	
Periodo di competenza	Gennaio 2024
Debito contributivo	1.000,00 €
Termine legale di pagamento	16/02/2024
Termine legale di presentazione dell'UniEMens	29/02/2024

DETTAGLIO ADEMPIMENTI EFFETTUATI	
Data di presentazione dell'UniEMens	01/09/2024
Data di pagamento	02/10/2024
Giorni di ritardo	229
Tipo sanzione	Omissione
Importo sanzione	69,95 €

DETTAGLIO SANZIONI					
TIPO SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	NUMERO GIORNI	IMPORTO CONTRIBUTO (BASE CALCOLO)	TASSO APPLICATO (ANNUALE)	IMPORTO SANZIONE
Evasione con ravvedimento operoso oltre 30 giorni entro 90 giorni	L. 388/2000 art. 116, c. 8, lettera b), terzo periodo, POST D.L. 19/2024	229	1.000,00 €	11,15% (tasso in vigore fino al 22/10/2024)	69,95 €

DENUNCE SPONTANEE OLTRE 12 MESI

In caso di regolarizzazione oltre 12 mesi dalla data di scadenza per la presentazione della denuncia del mese/dichiarazione di situazioni non denunciate entro gli ordinari termini di legge, la sanzione è pari al 30% annuo con un massimo del 60% dei contributi evasi, oltre ai quali sono dovuti gli interessi di mora (come per evasione ex art. 116, comma 8, lettera b).

Ad esempio, per la gestione dipendenti, da un punto di vista dell'Inps, ai fini della regolarizzazione fa fede la data della denuncia UniEMens presentata. Quand'anche la situazione debitoria fosse stata resa nota all'Istituto mediante altri canali, ancorché tracciati e recanti data certa come cassetto previdenziale o PEC entro i 12 mesi, se la denuncia UniEMens venisse inviata oltre l'anno, l'Istituto applicherebbe automaticamente la sanzione per evasione, salvo dimostrazione in giudizio, da parte del contribuente, dell'assenza di dolo nonché della prova che le informazioni necessarie alla determinazione del debito sono state rese note mediante altri canali certi. Accettare tali elementi e riconoscere la riduzione delle sanzioni è tuttavia rimesso alla discrezionalità del giudice.

Esempio: *variazione spontanea di denuncia UniEMens di agosto 2023 per modifica dell'imponibile in aumento effettuata dopo 12 mesi dalla data di scadenza per la presentazione della denuncia. Anche se il pagamento è stato effettuato immediatamente, la sanzione è pari al 30%.*

DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI DOVUTI	
Periodo di competenza	Agosto 2024
Debito contributivo	1.000,00 €
Termine legale di pagamento	18/09/2023
Termine legale di presentazione dell'UniEMens	02/10/2023 (il 30/09/2023 era un sabato)

DETTAGLIO ADEMPIMENTI EFFETTUATI	
Data di presentazione dell'UniEMens	25/10/2024
Data di pagamento	25/10/2024
Giorni di ritardo	403
Tipo sanzione	Evasione
Importo sanzione	331, 23 €

DETTAGLIO SANZIONI					
TIPO SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	NUMERO GIORNI	IMPORTO CONTRIBUTO (BASE CALCOLO)	TASSO APPLICATO (ANNUALE)	IMPORTO SANZIONE
Evasione	L. 388/2000 art. 116, c. 8, lettera b), primo periodo	403	1.000,00 €	30,00%	331,23 €

EVASIONE RILEVATA D'UFFICIO OVVERO A SEGUITO DI VERIFICHE ISPETTIVE (ART. 116, C. 8, LETT. B-BIS), INTRODOTTA DAL D.L. N. 19/2024, ART. 30, C. 1, LETT. C, LEGGE N. 388/2000)

In relazione all'evasione contributiva, l'art. 30 comma 1, lett. c) del D.l. n. 19/2024, introducendo la lettera b-bis) al comma 8, art. 116, prevede la riduzione della sanzione civile nella misura del 50% in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive qualora il pagamento dei contributi e premi effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Per l'evasione ed i casi assimilati quindi la sanzione sarà pari al 15% fermo restando il massimo del 60% dei contributi evasi, oltre ai quali sono dovuti gli interessi di mora.

In caso di pagamento in forma rateale (secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del D.l. n. 338/1989), l'applicazione della misura ridotta al 50% è subordinata al versamento, entro il predetto termine di 30 giorni, della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, la sanzione si applica in misura intera. La misura si applica ai mancati pagamenti correlati anche ad obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti al 1° settembre 2024 purché oggetto di accertamenti notificati successivamente al 1° settembre.

Esempio: *diffida per evasione notificata il 1° ottobre 2024 riferita a contributi evasi di competenza agosto 2024 pagata il 5 ottobre 2024. La sanzione applicata è pari alla metà di 1.000 x 30% / 365 x 19 = € 7,81*

DETTAGLIO DEGLI ADEMPIMENTI DOVUTI	
Periodo di competenza	Agosto 2024
Debito contributivo	1.000,00 €
Termine legale di pagamento	16/09/2024
Termine legale di presentazione dell'UniEMens	30/09/2024

DETTAGLIO ADEMPIMENTI EFFETTUATI	
Data di presentazione dell'UniEMens	05/10/2024
Data di pagamento	05/10/2024
Giorni di ritardo	19
Tipo sanzione	Evasione
Importo sanzione	7,81 €

DETTAGLIO SANZIONI					
TIPO SANZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	NUMERO GIORNI	IMPORTO CONTRIBUTO (BASE CALCOLO)	TASSO APPLICATO (ANNUALE)	IMPORTO SANZIONE
Accertamenti d'ufficio o verifiche ispettive - Evasione	L. 388/2000 art. 116, c. 8, lettera b-bis) POST D.L. 19/2024	19	1.000,00 €	15,00%	7,81 €

05 OGGETTIVE INCERTEZZE

(ART. 116, C. 10 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 19/2024, ART. 30, C.2, LEGGE N. 388/2000)

L'art. 30, comma 2 del D.l. n. 19/2024 riscrive il regime sanzionatorio previsto dall'art. 116, comma 10 in caso di omesso o ritardato pagamento derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, di cui al comma 10 dell'articolo 116 della Legge n. 388/2000 (vedasi circolare Inps n. 88 del 9 maggio 2002).

A decorrere dal 1° settembre 2024, in luogo della sanzione civile previgente (pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, nel limite del 40% dei contributi/premi non corrisposti) è previsto che siano dovuti unicamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Non vi è un'indicazione certa circa i periodi pregressi per i quali questa misura potrebbe trovare applicazione, tuttavia si ritiene possa valere anche per periodi di competenza precedenti al 1° settembre 2024, qualora la riduzione venga concessa a partire da tale data. Il pagamento dovrà avvenire entro il termine previsto dall'Ente impositore.

Il Decreto 19 ha altresì modificato il comma 15 dell'art. 116 che disciplina le fattispecie per le quali il consiglio di amministrazione dell'Ente impositore, sulla scorta di specifiche direttive ministeriali, definisce criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, ferma restando la "quota capitale" dei contributi dovuti.

In particolare, si tratta di situazioni legate a oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative oppure crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale.

06 APPLICATIVO INPS

Si segnala che sul portale www.inps.it è stato implementato un applicativo di simulazione per il calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento.

Il simulatore consente di calcolare l'importo delle sanzioni civili dovute per i giorni di ritardo/omissione del versamento dei contributi, dalla data di scadenza legale alla data della simulazione.

L'applicazione presenta le seguenti funzionalità:

- "Calcolo Sanzioni Civili" - Consente di calcolare l'importo delle sanzioni civili dovute per i giorni di ritardo/omissione del versamento dei contributi dalla data di scadenza legale alla data della simulazione;
- "Piano di ammortamento" – Consente di calcolare l'importo delle rate, fino a 24, maggiorato degli interessi di dilazione, per la regolarizzazione mediante rateazione del debito per contributi e sanzioni civili.

07 TABELLE RIASSUNTIVE

OMISSIONE CONTRIBUTIVA

PAGAMENTO SPONTANEO		PAGAMENTO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO	
Saldo entro 120 gg.: TUR entro e non oltre il 40% dell'importo omesso	Saldo oltre 120 gg: TUR + 5,5 punti entro e non oltre il 40% dell'importo omesso -	Pagamento entro 30 gg. (una soluzione o rateale) 50% di [TUR + 5,5 punti] entro e non oltre il 40% dell'importo omesso	Pagamento oltre 30 gg. o mancato rispetto piano di ammortamento: TUR + 5,5 punti entro e non oltre il 40% dell'importo omesso

EVASIONE CONTRIBUTIVA

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA		A SEGUITO DI ACCERTAMENTO	
Denuncia entro 12 mesi e pagamento (anche rateale) entro 30 gg.: TUR + 5,5 punti entro e non oltre il 40% dell'importo evaso	Denuncia entro 12 mesi e pagamento (anche rateale) entro 90 gg.: TUR + 7,5 punti entro e non oltre il 40% dell'importo evaso	Pagamento entro 30 gg. (anche rateale) 15% (50% del 30%) entro e non oltre il 60% dell'importo evaso	Pagamento oltre 30 gg. o mancato rispetto piano di ammortamento: 30% entro e non oltre il 60% dell'importo evaso

RINGRAZIAMENTI

Ideazione e coordinamento: **Mariagrazia di Nunzio**

La presente opera e' stata predisposta da:

Stefano Sirocchi
Manuela Baltolu

ed è stata condivisa da tutti i membri del Centro Studi e da Morena Massaini.

Progetto grafico: **Federica Gaiaudo**

CONTATTI

info@fondazionecdlmilano.it
www.fondazionecdlmilano.it

Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO